

ALLEGATO B)

al 3621 di Rep.

Allegato

al n.

di Rep. e n.

di Racc. al 2684 di Racc.

**Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata**

**AMA**

**-Rifiuto è risorsa-**

**TITOLO I**

**Costituzione-Denominazione-Sede-Durata-Oggetto-Erogazione dei servizi**

**ARTICOLO 1**

**Costituzione - Denominazione**

1. E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata a partecipazione pubblica locale, con capitale interamente pubblico, nel rispetto delle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie, denominata " **AMA - Rifiuto è risorsa- srl consortile**" (di seguito denominata Società), per la gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni di: Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Valledolmo, rientranti nell'Ambito territoriale ottimale N. 17 Palermo provincia Est, individuato dal Decreto del Presidente della Regione siciliana 4 luglio 2012, n. 531, i quali hanno sottoscritto una specifica convenzione ex art 30 del D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominato "ALTE MADONIE".

2. La Società potrà decidere di aprire il capitale all'ingresso di uno o più Soci pubblici, con le modalità di cui all'articolo 7 del presente statuto secondo i criteri da approvarsi dall'Assemblea della Società.

**ARTICOLO 2**

**Sede**

1. La Società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune di Castellana Sicula, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.

2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo mediante semplice dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.c.

3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, stabilimenti e rappresentanze.

*Corrado Neri*

4. L'Assemblea dei Soci può istituire nuove sedi e trasferire la sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

### ARTICOLO 3

#### Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

### ARTICOLO 4

#### Scopo

1. La società ha scopo consortile e quindi mutualistico e senza finalità di lucro. Essa realizza l'organizzazione comune stabilita, in conformità al dettato dell'art. 2602 C.C., dai comuni sopra citati che assumono la veste di soci consorziati. Con tale organizzazione comune i singoli comuni soci-consorziati, per il tramite dell'ottimizzazione delle singole capacità tecniche, operative, amministrative, gestionali e finanziarie, intendono provvedere alla gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'area di raccolta ottimale di cui all'art.1, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti.

2. La società potrà svolgere, altresì, attività di supporto ai Comuni soci per la verifica e la corretta gestione delle entrate tributarie e/o tariffarie inerenti i servizi di cui al precedente comma del presente articolo, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate in materia dall'Unione Europea.

3. La società potrà inoltre svolgere le attività di supporto tecnico e amministrativo alla tutela del decoro urbano, alla sicurezza dei cittadini, nonché altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate purché marginali e accessorie al conseguimento dell'oggetto sociale.

4. A tal fine, la Società potrà porre in essere tutti i necessari rapporti giuridici con i terzi e compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare finanziaria e bancaria, compresa la concessione e l'accettazione di cauzioni, fidejussioni e avalli simili, aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

La società soggiace ai vincoli finanziari e assunzionali imposti ai soci consorziati dalla vigente normativa nonché a tutte le norme **legislative vigenti in materia** di società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali per affidamento diretto.

Essa è sottoposta al controllo analogo che i soci consorziati esercitano sui propri organi secondo le disposizioni che disciplinano le società *in house*.

## ARTICOLO 5

### Oggetto

1. La Società ha per oggetto principale la gestione diretta di pubblici servizi municipali in materia di rifiuti in conformità alla legislazione vigente, affidate dai Comuni soci sulla base di un Piano di intervento e regolati con apposito Contratto di servizio.
2. La società potrà svolgere, altresì, attività di supporto ai Comuni soci per la verifica e la corretta gestione delle entrate tributarie e/o tariffarie inerenti i servizi di cui al precedente comma del presente articolo, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate in materia dall'Unione Europea.
3. La Società, inoltre, su richiesta dei singoli Comuni soci - consorziati, può effettuare per loro conto ulteriori servizi ambientali, da regolare con apposita convenzione aggiuntiva al Contratto di servizio.
4. La Società potrà svolgere altresì attività di studi, di ricerca e piani d'impresa nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale, previa deliberazione da parte dei comuni aderenti dalla quale risulti il rispetto della vigente normativa in materia di incarichi, studi e consulenze.
5. La Società, inoltre, può previa deliberazione dei comuni soci consorziati:
  - a) Emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c., compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società. Non può in ogni caso ricorrere ad espedienti volti al superamento dei vincoli imposti agli enti locali in materia finanziaria e di patto di stabilità.
  - b) Realizzare consorzi e/o ATI e/o altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.
  - c) Solo quando non sia possibile realizzare in proprio o in casi di eccezionalità e/o urgenza, la Società può affidare a terzi incarichi, lavori, studi in ambito ambientale, nonché la progettazione e la costruzione di impianti e opere e/o la gestione di impianti e la prestazione dei servizi connessi, previa deliberazione da parte dei comuni aderenti dalla quale risulti il rispetto della vigente normativa in materia di appalti, incarichi, studi e consulenze.



*Corrado Nelli*

6. La società non può operare con altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non può assumere partecipazioni in altre società o enti che non siano finalizzate allo svolgimento di una missione strumentale al conseguimento del proprio scopo consortile.

7. La società può stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui relativi mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi, materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione dei processi di propria pertinenza e alla più efficiente e razionale gestione delle proprie risorse, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie di volta in volta applicabili.

8. E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'articolo 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385).

9. E' consentita la raccolta di somme presso i soci a titolo di prestito, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

## **ARTICOLO 6**

### **Erogazione dei servizi a favore dei Comuni Consorziati**

1. I servizi principali spazzamento, raccolta e trasporto in discarica, e servizi complementari attinenti alla gestione della discarica secondo il Piano di Intervento approvato dalla Regione di cui all'art. 5 dovranno essere tutti obbligatoriamente affidati alla Società da parte dei Soci consorziati. Il fatturato dei predetti servizi dovrà costituire oltre l'80% di quello dell'intera Società.


2. Le modalità di affidamento saranno le seguenti:

a) L'organo di Amministrazione della Società predispose entro il 30 settembre di ogni anno, il piano d'impresa con allegato piano finanziario, relativo all'espletamento del servizio con riferimento all'anno successivo, con la previsione di eventuale avvio di ulteriori servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati;

b) Gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 45 giorni, l'accettazione del suddetto piano d'impresa con allegato piano finanziario, approvato dai competenti organi comunali.

c) ciascun Ente socio dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota detenuta nella società, agli oneri di spesa generali che la Società sosterrà per l'espletamento dei servizi resi di cui al comma 1.

3. I servizi accessori di cui all'art. 5 potranno essere affidati alla Società da parte dei Soci.
4. Le modalità di affidamento saranno le seguenti:
- a) Gli Enti soci, entro il 30 giugno di ogni anno, richiedono alla Società l'eventuale attivazione o l'estensione di uno o più servizi accessori con l'indicazione della data di attivazione del servizio che dovrà ricadere tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio.
  - b) L'organo di Amministrazione della Società, entro il 30 settembre di ogni anno, delibera, con riferimento all'anno successivo, sulla richiesta di avvio di tali nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati approvando, contestualmente, il relativo piano d'impresa, in cui devono essere previsti i costi.
  - c) Gli Enti soci, che hanno richiesto il nuovo servizio o l'estensione dello stesso, dovranno comunicare alla Società, entro 45 giorni, l'accettazione del relativo piano d'impresa con allegati i costi, approvato dagli organi comunali competenti;
  - d) Nel caso in cui un socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 dicembre, il servizio, limitatamente ai suddetti Enti, non sarà attivato; restano comunque a carico del suddetto Ente, in quota parte, le spese sostenute per la redazione del piano d'Impresa.
5. Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto ponendo l'onere direttamente a carico dei cittadini utenti, applicando le disposizioni di finanza locale per gli enti locali.
6. Ciascun Comune in sede di liquidazione del servizio espletato procede:
- Al monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società;
  - Alla verifica del rispetto dei contratti di servizio;
- così come approvati o autorizzati dai comuni soci, e riferisce trimestralmente alla Giunta Comunale e, in presenza di gravi irregolarità, al Consiglio Comunale.
7. La società è competente a stipulare le convenzioni con i consorzi di filiera e a riscuotere il contributo dovuto dai medesimi consorzi per le frazioni di raccolta differenziata conferite alle piattaforme CONAI.
8. Per l'erogazione dei servizi la società dovrà dotarsi di un organico, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento dall'assemblea dei soci in coerenza con il Piano d'Intervento e nel rispetto della vigente normativa in materia di finanza pubblica e di vincoli assunzionali previsti per gli enti locali consorziati.
9. Le unità di personale che transiteranno e/o verranno assunte dalla Società in applicazione del piano d'intervento di cui all'art. 5, comma 2-ter della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, come



introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, approvato dal competente Assessorato regionale, mantengono l'anzianità giuridica ed economica dell'Ente di provenienza, e vengono inquadrate secondo le tabelle di equiparazione vigenti al momento del passaggio nei contratti nazionali di lavoro di categoria o, in mancanza, per assimilazione tra le vecchie e le nuove mansioni.

10. Le eventuali ulteriori assunzioni per la copertura dell'organico dovranno comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei Contratti nazionali di categoria e degli eventuali accordi conseguenti, in quanto applicabili, e nel rispetto delle norme regolamentari approvate dall'assemblea dei soci fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di finanza pubblica e di vincoli assunzionali previsti per gli enti locali consorziati.

11. Le unità di personale operativo per la gestione non possono, di norma, essere superiori, per ogni Ente, ad una quota proporzionale alla percentuale di servizio che l'Ente medesimo ha affidato alla Società rispetto al totale dei servizi che la Società svolge.

12. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Società si applicano le norme legislative vigenti in materia di mobilità del personale delle società pubbliche.

13. La Società potrà utilizzare, per specifiche professionalità, personale da assumersi secondo le norme previste dal D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., previa deliberazione da parte dei comuni aderenti dalla quale risulti il rispetto della vigente normativa e dei vincoli assunzionali in materia.

## **TITOLO II**

### **Capitale sociale - Quote – Cessioni di quote -Partecipazione pubblica e garanzie del servizio**

#### **ARTICOLO 7**

##### **Capitale sociale**

1. Il capitale sociale della Società è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

2. Le quote sociali sono così suddivise tra i Comuni:

- a) Comune di Alia, una quota di € 907,94 pari al 9,079%
- b) Comune di Alimena, una quota di € 513,37 pari al 5,134%;
- c) Comune di Blufi una quota di € 258,36 pari al 2,584%;
- d) Comune di Bompietro, una quota di € 351,63 pari al 3,516%;
- de Comune di Caltavuturo, una quota di € 995,01 pari al 9,950%;

- f) Comune di Castellana Sicula, una quota di € 846,63 pari al 8,466%;
  - g) Comune di Gangi, una quota di € 1.684,92 pari al 16,849%;
  - h) Comune di Geraci Siculo, una quota di € 459,22 pari al 4,592%;
  - i) Comune di Petralia Soprana, una quota di € 821,35 pari al 8,213%;
  - l) Comune di Petralia Sottana, una quota di € 709,70 pari al 7,097%;
  - m) Comune di Polizzi Generosa, una quota di € 860,47 pari al 8,605%;
  - n) Comune di Scillato, una quota di € 149,57 pari al 1,496%;
  - o) Comune di San Mauro Castelverde, una quota di € 440,61 pari al 4,406%;
  - p) Comune di Sclafani Bagni, una quota di € 107,35 pari al 1,073%;
  - q) Comune di Valledolmo, una quota di € 893,87 pari al 8,939%;
- per un Totale di € 10.000,00.

3. La percentuale di partecipazione alla Società Consortile è stata determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun Comune sulla base del numero degli abitanti di ciascun Comune quale risultante dal censimento ISTAT al 31 dicembre dell'anno 2011, immediatamente precedente alla data di costituzione della Società.

4. L'Ente che aderisce alla Società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale di partecipazione al capitale sociale, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della Società.


5. La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei Comuni avviene mediante conferimento in denaro alla Società.

6. Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei Soci alla sottoscrizione delle nuove quote.

7. Nel caso che vi sia all'atto della costituzione della Società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la Società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri Enti soci.

8. In caso di richiesta di ingresso di nuovi Soci pubblici appartenenti all'ambito, successivamente alla costituzione della Società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale, basata sulla popolazione residente in ciascun Comune con riferimento al censimento ufficiale ISTAT più recente. In tale caso ciascuno socio è tenuto a cedere parte della propria partecipazione in modo tale da rispettare i criteri di ripartizione del capitale di cui sopra.

- 7 - *Corrado Nicolini*



9. Nel caso in cui l'adesione alla Società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle quote da parte dell'Ente avviene al valore nominale al momento della costituzione della Società.

10. Successivamente a tale data il Comune dovrà versare alla società, oltre il valore nominale delle quote sottoscritte, un sovrapprezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle quote: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle quote sarà attribuito valore di scambio commisurato con il reale patrimonio della Società al momento dell'adesione.

11. I versamenti liberatori delle quote sottoscritte sono richiesti, dall'Organo di Amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

12. Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea.

13. Il fabbisogno finanziario della Società dovrà risultare da programma annuale descrittivo dei costi del servizio e delle attività, che ciascun ente aderente dovrà approvare entro il primo trimestre dell'anno di riferimento e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ove antecedente. In relazione al suddetto programma, l'Organo di Amministrazione può richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto capitale in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale nonché finanziamenti ad altro titolo compatibilmente con le previsioni normative vigenti.

## **ARTICOLO 8**

### **Alienazione delle partecipazioni sociali**

1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili tra soci, con il consenso unanime di tutti gli altri soci, fermo restando il criterio di ripartizione sopra stabilito.

2. E' consentito il trasferimento delle partecipazioni sociali ad altri Comuni, con il consenso unanime di tutti gli altri soci.

3. Il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'avvenuto deposito al Registro delle Imprese dell'atto di cessione della partecipazione.

4. E' riservato un diritto di prelazione ai soci, che dovranno esercitare lo stesso entro un termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione che il socio alienante è tenuto a fare agli altri soci ed alla società a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

5. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

6. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce agli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.



7. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione, che dovrà essere comunque un Comune, entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

8. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la quota formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.

9. Pertanto il contratto s'intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo.

10. Il trasferimento della quota sarà comunque sottoposto al gradimento dei soci, che potranno negarlo solo quando il terzo acquirente non offre garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria o per condizioni oggettive, tali che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il conseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli interessi della società o degli altri soci.

11. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, anche a titolo gratuito, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione; in caso di mancanza di accordo sul corrispettivo questo sarà determinato col meccanismo arbitrale di cui al successivo art. 33 anche avvalendosi di apposito perito.

12. Nell'ipotesi di trasferimento di quote eseguito senza l'osservanza di quanto in precedenza prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.



13. Le disposizioni precedenti non si applicano se tutti i soci consentono per iscritto, anche con separati atti, al libero trasferimento delle quote.

14. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera spedita ai soci con raccomandata A.R., agli indirizzi comunicati dai soci stessi alla società e risultanti dal libro Soci, ove tenuto, ed alla Società, indirizzandole presso la sede legale ovvero all'indirizzo PEC ufficiale.

## ARTICOLO 9

### Partecipazione pubblica e garanzie del servizio

1. La Società è a totale capitale pubblico; il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto solo da Comuni facenti parte dell'A.R.O. "ALTE MADONIE".

- 9 -   


2. La società opera in presenza di un rapporto di delegazione inter-organica, ovvero *in house*, e gli Enti Pubblici soci provvedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo.
3. La società è a sua volta dotata di strumenti di programmazione e controllo e fornisce il *reporting* trimestrali agli Enti Pubblici di controllo.

### **TITOLO III**

#### **Assemblee**

### **ARTICOLO 10**

#### **Decisioni dei soci - Assemblea**

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma, articolo 2479 C.C., ed in particolare nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di modifica dei diritti dei soci e per le delibere di trasformazione, fusione della società, proroga della durata, scioglimento anticipato e revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

### **ARTICOLO 11**

#### **Vincoli**

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello Statuto sociale, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Si applica l'art. 2479-ter del c.c. in ipotesi di violazione di legge.

### **ARTICOLO 12**

#### **Convocazione**

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; tale termine può essere prorogato fino a centottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della società.
2. L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo, oltre che presso la sede sociale, anche fuori, purché nell'ambito del territorio regionale siciliano.
3. Le convocazioni vengono effettuate con avviso spedito mediante lettera raccomandata o mediante E-mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato dai soci alla società, con conferma di ricezione, e spedita al domicilio dei soci, o all'indirizzo PEC, almeno quindici giorni

prima di quello fissato per l'adunanza. Il Telefax o la posta elettronica ordinaria non certificata possono sostituire la lettera raccomandata laddove il socio abbia comunicato espressamente l'indirizzo presso il quale ricevere la convocazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre l'elenco delle materie da trattare, anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. Se gli Amministratori o i Sindaci (o il Revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **ARTICOLO 13**

##### **Diritto di intervento – delega**

1. L'intervento in assemblea è regolato dagli artt. 2479 e 2479-bis del codice civile.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. I Soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona - che non sia amministratore o sindaco, ove esista il collegio sindacale, o delegato o dipendente della Società - mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2479-bis del codice civile. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Presidente e segretario Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente - se nominato - o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano per carica presente.

2. In assenza di Amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dai soci intervenuti.

3. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.



4. L'Assemblea nomina un segretario scelto, preferibilmente, tra i Segretari comunali degli Enti soci o, in subordine, tra altro personale comunale di categoria non inferiore alla D, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti, su proposta del Presidente.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente. In questo caso, trattandosi di atto repertoriato presso il Notaio, può prescindersi dalla trascrizione sul libro delle decisioni dei soci, fermo restando che il verbale dovrà essere comunque reso disponibile per i soci che ne facessero richiesta, con le stesse modalità previste per il libro delle decisioni dei soci.

6. Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente dell'Organo di Amministrazione e dal segretario o da un notaio.

## **ARTICOLO 15**

### **Regolarità dell'Assemblea e Votazione**

1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente e/o rappresentato e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma, articolo 2479 C.C., ed in particolare nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di modifica dei diritti dei soci e per le delibere di trasformazione, fusione della società, proroga della durata, scioglimento anticipato e revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per le modifiche di cui sopra per le quali è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la metà più uno del capitale sociale.

3. Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci, così come per i finanziamenti dei soci alla società.

4. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

5. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali che richiedono diverse specifiche maggioranze e così:

- il sesto comma dell'art. 34 D.Lgs. 17.01.2003 n. 5 per le modifiche dell'atto costitutivo che introducono o sopprimono clausole compromissorie, per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale;

- l'art. 2476 comma 5 c.c. per la rinuncia o transazione in tema di azione di responsabilità contro gli amministratori.

6. Nei casi in cui per legge o in virtù dei presenti patti sociali il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interessi o di socio moroso), le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del quorum costitutivo che per il calcolo del quorum deliberativo.

7. I verbali dell'Assemblea sono letti e approvati seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.

8. Tali verbali sono resi noti attraverso la loro pubblicazione sul sito web della Società. Essi sono trasmessi agli enti soci per quanto di rispettiva competenza.

#### **TITOLO IV**

#### **Amministrazione della Società**

#### **ARTICOLO 16**

#### **Organo di Amministrazione**


1. La società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea dei Soci può comunque disporre che la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri e ciò nel caso in cui sussistono specifiche ragioni adeguatezza organizzativa secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Possono essere nominati Amministratori soggetti in possesso di attitudini e capacità adeguate alla carica da ricoprire, purché in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente legislazione.

2. Nel caso in cui l'amministrazione venga affidata ad un Consiglio di Amministrazione, vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente. Quest'ultimo è individuato solo come sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e per tale funzione non è previsto il riconoscimento di compensi aggiuntivi. Nella scelta degli amministratori la società è tenuta ad assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di 1/3 da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 120/2011.

Il Presidente è anche amministratore delegato con tutti i poteri di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione nei limiti fissati dalla legge e da apposita deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

3. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (Amministratori di Enti Pubblici territoriali locali e/o di altri Enti



Pubblici) e debbono avere comprovata e riconosciuta esperienza manageriale. Non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Il primo Organo di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

5. L'elezione dei Consiglieri di Amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti dai soci.

6. Verranno eletti i candidati nel numero definito dalla Assemblea, che abbiano riportato il maggior numero di voti validi

7. Vengono nominati rispettivamente Presidente e Vice Presidente i candidati primi eletti nell'ordine delle preferenze riportate. In caso di parità si effettuerà votazione di ballottaggio limitata ai candidati con il maggior numero di preferenze riportate.

8. Ciascuna quota di partecipazione sociale potrà essere utilizzata per esprimere il voto spettanti a un solo candidato.

## **ARTICOLO 17**

### **Poteri dell'Organo di Amministrazione**

1. All'Organo di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'Assemblea.

2. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da più membri, il Presidente è anche Amministratore delegato, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione nei limiti fissati dalla legge, dal presente statuto e dal programma annuale approvato dagli enti aderenti.

3. L'Organo di Amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

4. Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, se nominato:

a) Formulazione del progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea;

b) Nomina e revoca di procuratori speciali;

c) Approvazione di regolamenti su materie non siano riservate alla competenza dell'assemblea a termini di legge o di statuto.

5. Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, se nominato, e soggette alla preventiva autorizzazione

dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2479 del Cod. civile sulla base di apposita deliberazione da parte degli enti consorziati dalla quale dovrà risultare il rispetto dei vincoli esistenti in materia di bilancio:

- a) acquisti, e/o alienazioni di beni immobili;
- b) acquisti di beni mobili registrati;
- c) contratti di locazione;
- d) assunzione di dirigenti;
- e) accensione di mutui di qualsiasi importo e prestiti bancari;
- f) acquisizione e/o cessione di interessenze e/o partecipazioni societarie;
- g) rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali;
- h) formulazione del *budget* annuale;
- i) Nomina e revoca del Direttore generale in coerenza con l'atto di programmazione approvato dagli enti consorziati nel rispetto dei vincoli di legge;

6. Ai fini del controllo analogo di cui agli artt. 25 e 26 del presente Statuto, l'Organo di Amministrazione predispone trimestralmente apposita relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici, sull'andamento finanziario della gestione ordinaria e straordinaria della Società nonché sul rispetto delle norme legislative vigenti in capo alle società pubbliche in House.

Tale relazione dovrà essere trasmessa agli enti consorziati, per esercitare il controllo di propria competenza nonché all'Ufficio addetto al controllo analogo, per essere successivamente sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

## **ARTICOLO 18**

### **Durata in carica**

1. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento.
3. Nei confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive dell'Organo, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza dalla carica.

## **ARTICOLO 19**

### **Funzioni del Presidente**

1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente, e nei limiti della delega, agli amministratori con poteri delegati. In caso di nomina di un Amministratore unico, questi ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.



2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Organo. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione dell' Organo di Amministrazione.
3. Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è rieleggibile.
4. Il Presidente:
  - a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
  - b) sovrintende al regolare andamento della Società;
  - c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
  - d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
  - e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Organo stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
6. La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
7. Nel caso in cui l'Organo di amministrazione sia costituito da un solo amministratore, le funzioni del Presidente si intendono ascritte ed esercitate dall'Amministratore unico.

#### **Articolo 20**

##### **Amministratore delegato**

1. Il Presidente – se nominato – è anche Amministratore delegato, con tutte le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli sono delegate dall'Organo di amministrazione.
2. All'Amministratore delegato sono in ogni caso delegate almeno le seguenti attribuzioni:
  - a) dirigere l'attività tecnica, amministrativa, finanziaria della Società;
  - b) determinare la struttura organizzativa aziendale;
  - c) dirigere tutto il personale;
  - d) provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti compatibilmente con l'atto di programmazione approvato in via preventiva dagli enti consorziati;
  - e) adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della Società ed il loro organico sviluppo;
  - f) provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della Società.




3. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2483 e 2484 2501 ter, 2506 bis codice civile.

## ARTICOLO 21

### Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione, se collegiale, è convocato dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
2. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con avviso spedito mediante lettera raccomandata o PEC, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno 2 (due) giorni prima, presso il domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo o del Sindaco Unico.
3. L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi o del Sindaco Unico.
4. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei membri in carica.
5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti l'Organo di amministrazione.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.
8. L'Organo di Amministrazione:
  - a) procede alla formale nomina dell'Amministratore delegato nel rispetto del presente statuto;
  - b) può nei limiti di legge e di statuto, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali ad uno dei suoi componenti;
  - c) ha la facoltà di nominare e revocare il Direttore Generale, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni dell'Amministratore Delegato, compatibilmente con l'atto di programmazione approvato dagli enti aderenti e nel rispetto dei vincoli di legge.
  - d) può nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso, compatibilmente con l'atto di programmazione approvato dagli enti aderenti e nel rispetto dei vincoli di legge.
9. I componenti dell'Organo di amministrazione durano in carica tre anni.



*Corrado Nullo*

10. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente, l'Organo si intende decaduto e va ricostituito.

11. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, diversi dal Presidente, l'Organo si intende decaduto e va ricostituito senza indugio. Nel periodo di *vacatio* i compiti dell'Organo di amministrazione vengono svolti dal Presidente.

12. E' ammessa la possibilità che il consiglio di amministrazione si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti. In particolare è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dal collegio sindacale, ove nominato, e/o dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'art. 2479 ter c.c.

13. Per tutto quanto ivi non previsto si fa rinvio, ove compatibili, alle norme dettate dal codice civile in tema di consiglio di amministrazione di s.r.l.

## **ARTICOLO 22**

### **Compenso amministratori**

1.L'Assemblea determina il compenso spettante all'Amministratore unico o delegato secondo le disposizioni normative vigenti per le società *in house*.

2.Nessun compenso compete agli altri amministratori, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese di viaggio per l'espletamento delle loro funzioni secondo le norme previste per gli enti locali.

3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere il trattamento di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

### **ARTICOLO 23**

#### **Direttore Generale**

1. Nell'ipotesi in cui si scelga un Organo di Amministrazione monocratico, può essere istituita, ai sensi dell'art. 2396 C.C., la figura del Direttore Generale al quale competono:

- a) la responsabilità e gli atti in materia di gestione del personale;
- b) la responsabilità e la sorveglianza in materia di appalti, acquisti di beni e prodotti e fornitura di servizi;
- c) sovrintendere alle attività tecniche, amministrative, commerciali e finanziarie della Società;
- d) sottoporre al Consiglio di Amministrazione il piano industriale, lo schema di bilancio di esercizio ed il relativo controllo di gestione e reporting infra annuale.

La nomina del direttore generale è soggetta ai limiti e vincoli di spesa previsti per le assunzioni di personale negli enti locali.


### **Titolo V**

#### **Controlli**

### **ARTICOLO 24**

#### **Organo di controllo**

1. L'assemblea dei soci nomina un Organo di controllo, collegiale o monocratico ovvero un Revisore. I componenti dell'organo di controllo, sia collegiale che monocratico o il Revisore, vengono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui al D.Lgs. 39/2010.
2. In caso di nomina di organo monocratico l'assemblea nomina un revisore legale effettivo ed uno supplente.
3. Nel caso di nomina di organo collegiale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata.
4. Il Collegio Sindacale, se nominato, è costituito da 3 (tre) Sindaci Effettivi compreso il Presidente e 2 (due) Supplenti.
5. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per l'Organo di Amministrazione.
6. L'assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo di controllo, sia effettivi che supplenti.



7. La cessazione dei componenti dell'Organo di controllo dalla carica per decorrenza dei tre esercizi ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. La revisione legale dei conti è affidata all'Organo di controllo o Revisore.

9. La carica di componente dell'Organo di controllo o di Revisore è incompatibile con le cariche di Consigliere, Sindaco, assessore e revisore negli enti soci.

## **ARTICOLO 25**

### **Ufficio addetto al controllo analogo- poteri e controlli**

1. I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante la costituzione di un apposito Ufficio, il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società, le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati con apposita regolamentazione dei comuni soci mediante convenzione da sottoscrivere entro 60 giorni dalla costituzione della società.

Il Comune ove ha sede la società, o altro Comune a tal uopo individuato a maggioranza assoluta di voti dei soci consorziati, istituisce l'Ufficio addetto al controllo analogo composto da Segretari comunali, da Responsabili dei settori tecnici e contabili dei comuni aderenti.

Al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, la società trasmette telematicamente al Comune sede della società o ad altro Comune dove si istituisce l'Ufficio addetto al controllo, con cadenza trimestrale, la documentazione inerente la programmazione e la gestione della propria attività.

Il controllo può anche svolgersi presso la sede della società per fini di snellimento.

2. Ai componenti il Coordinamento non spetta alcun compenso. Gli eventuali rimborsi di spese sono a carico dei relativi Comuni soci.

3. I componenti dell'Ufficio hanno diritto all'informazione, consultazione, e verifica degli atti della società circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa.

4. In sede di controllo, l'Ufficio può richiedere la presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di altri organo sociali per fini di chiarimento.

5. L'Ufficio può richiedere la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima in casi di particolari necessità.

6. Il bilancio, i piani industriali, strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria e gli atti di gestione di cui

all'art. 18, 5<sup>a</sup> comma, del presente Statuto possono essere autorizzati dall'assemblea dei Soci solo previo esame e parere del competente Ufficio di controllo.

7. I pareri di cui al presente articolo devono essere espressi obbligatoriamente almeno 5 giorni prima della convocazione dell'assemblea.

8. A tal riguardo la società si impegna a mettere a disposizione dell'Ufficio gli atti soggetti a disamina o a parere preventivo almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'assemblea e, per quelli di competenza dell'Assemblea straordinaria, contestualmente alla trasmissione degli atti agli Enti soci per l'assunzione della delibera di indirizzo.

9. Per l'esercizio del controllo, l'Ufficio libero ha diritto di accesso agli atti della Società.

10. L'Ufficio verifica altresì il rispetto da parte della società degli atti di indirizzo dei comuni soci.

11. A seguito delle operazioni di controllo attuate, l'Ufficio sul controllo analogo relaziona dettagliatamente in ordine ai riscontri acquisiti ed agli elementi dedotti. La relazione predisposta dall'Ufficio sul controllo analogo sarà trasmessa al Sindaco e all'Assessore delegato di ciascun Comune socio per le eventuali conseguenti determinazioni, nonché al Presidente dell'Organo di revisione economico-finanziario di ciascun Ente aderente, qualora il contenuto della relazione medesima attenga alle materie di cui all'art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Relazione sarà, altresì, trasmessa all'Organo Amministrativo della Società.

Ricorrendone le condizioni, si applica la disciplina relativa al bilancio consolidato tra gli enti consorziati e la presente società *in house*.

## ARTICOLO 26

### **Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società**

1. La società applica quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, adeguandosi a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e dal paragrafo B.2 (pag. 30) dell'All. 1 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T (ora ANAC).

## ARTICOLO 27

### **Trasparenza e anticorruzione**

La Società è tenuta ad osservare la normativa sulla trasparenza provvedendo alla pubblicazione delle deliberazioni e degli atti gestionali secondo le vigenti disposizioni in materia.



Essa adotta il Piano di prevenzione della corruzione e attua gli adempimenti in materia nel rispetto del principio di informazione e partecipazione. Attua le norme sull'accesso, ivi comprese quelle sull'accesso civico generalizzato.

Osserva le norme sull'inconferibilità e sull'incompatibilità prescritte dalla legge e dall'ANAC.

Negli appalti e affidamenti osserva la normativa recata dal Codice dei Contratti Pubblici secondo quanto prescritto dalla legge.

Nel reclutamento del personale si conforma ai principi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. secondo le disposizioni che si ricavano dal Testo Unico sulle Partecipazioni.

## **TITOLO VI**

### **Bilancio ed utili**

#### **ARTICOLO 28**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Alla fine di ciascun esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale, all'approvazione dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 29**

##### **Approvazione bilancio**

1. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio. Stante lo scopo della società, è vietata la distribuzione di utili ai soci consorziati.
2. L'Assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, prende atto del Piano d'impresa pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, con allegato piano finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione, redatto nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.
4. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno utilizzati come segue:
  - a) accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
  - b) la rimanente parte rimane a disposizione della società per il raggiungimento dei propri scopi consortili tenuto conto che la società non ha finalità lucrative, e verranno utilizzati in diminuzione del costo dei servizi erogati in favore dei soci consorziati.

**TITOLO VII**  
**Scioglimento e Recesso**

**ARTICOLO 30**  
**Liquidazione Società**

1. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità di legge, contratto e di cui al presente statuto.

**ARTICOLO 31**  
**Recesso**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società il socio che non abbia concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società. Il recesso del socio e la sua efficacia nei confronti della società è comunque subordinato alla sua fuoriuscita dall'A.R.O. "ALTE MADONIE".

In ogni caso di recesso, il socio deve comunicare la sua intenzione di recedere con lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.


Egli ha diritto di ottenere il rimborso del valore nominale della propria partecipazione.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione di recesso.

**ARTICOLO 32**  
**Domicilio Soci**

1. Il domicilio dei Soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla Società.

**ARTICOLO 33**  
**Clausola Compromissoria**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Neri', is written across the bottom of the page. The signature is fluid and cursive, extending across most of the width of the page.

Tutte le controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dello statuto sociale che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, anche se promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti e quelle relative alle partecipazioni oggetto di trasferimento, verranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri che verranno nominati, entro 20 giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede. Gli arbitri decideranno secondo diritto e con giudizio appellabile.

#### **ARTICOLO 34**

##### **Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del c.c. e delle altre leggi vigenti in materia di Società Consortile a responsabilità limitata in house, nonché alle leggi finanziarie disciplinanti la materia.

#### **ARTICOLO 35**

##### **Norme transitorie**

1. Il primo Organo di Amministrazione viene nominato al momento della costituzione della Società e resta in carica fino al momento della scelta definitiva da parte dell'assemblea.
2. Nel primo anno di gestione del servizio i Comuni anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'impresa, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; eventuali ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio.



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22.02.2007 MEDIANTE M.U.I .